

Deliberazione n. 83 /2021/PRSP



La CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Maria Teresa POLVERINO	Presidente
Donato CENTRONE	Consigliere
Claudio GUERRINI	Consigliere (relatore)
Elisabetta CONTE	Referendario

nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2021, tenutasi da remoto, mediante videoconferenza;

ha reso la seguente pronuncia.

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

Visto l'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori

disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

Esaminate le relazioni-questionario sui bilanci di previsione degli esercizi 2016-2018, 2018-2020 e 2019-2021 e sui conti consuntivi degli esercizi, 2016, 2017, 2018 e 2019 del Comune di TAGGIA (IM), elaborate dall'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente sulla base dei criteri e linee guida formulati dalla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 167, della legge 13 dicembre 2005, n. 266, con deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 24/SEZAUT/2016/INPR, n. 6/SEZAUT/2017/INPR, n. 8/SEZAUT/2018/INPR, n. 16/SEZAUT/2018/INPR, n. 12/SEZAUT/2019/INPR, n. 19/SEZAUT/2019/INPR e n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

Considerate le informazioni fornite e la documentazione prodotta dall'Amministrazione interessata con note del 7 febbraio 2018, 29 ottobre 2018, 12 settembre 2019 e 18 novembre 2020, pervenute in risposta a specifiche richieste del Magistrato istruttore aventi data 22 gennaio 2018, 10 ottobre 2018, 3 settembre 2019 e 2 novembre 2020;

Vista la relazione del 5 novembre 2021 (Osservazioni n. 27/2021) con la quale il magistrato istruttore ha formulato osservazioni in ordine alla gestione finanziaria e contabile del Comune di TAGGIA (IM);

Visti l'articolo 84, comma 6 e l'articolo 85, commi 1, 2, 3, lett. e), e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i quali, nell'ambito delle nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, introducono disposizioni relative allo svolgimento delle funzioni della Corte dei conti;

Visto l'art. 26-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in base al quale l'efficacia di alcune delle disposizioni in materia di giustizia contabile di cui al citato art. 85

del d.l. n. 18 del 2020 è estesa fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, (nel frattempo convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), ed in particolare l'articolo 26 contenente *"Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica"*;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 che fissa al 31 dicembre 2021 l'attuale termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 16 del 20 marzo 2020, recante misure organizzative ed indicazioni di massima per la Sezione regionale di controllo per la Liguria in relazione all'esercizio delle funzioni di controllo, emesso in attuazione dell'art. 85, comma 2, del citato d.l. n. 18 del 2020, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali;

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 139 del 3 aprile 2020, recante *"Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto-legge n. 18/2020"*;

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 153 del 18 maggio 2020, recante *"Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 131 del 22 maggio 2020.

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 27 ottobre 2020, recante *"Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico"*

ministero", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 269 del 29 ottobre 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 54/2021 del 5 novembre 2021, relativa alla convocazione della Sezione per il giorno 15 novembre 2021 per pronunciarsi in merito alle osservazioni contenute nella relazione indicata;

Considerata la nota di deduzioni del 12 novembre 2021 trasmessa dal Comune di TAGGIA (IM) con riferimento ai profili oggetto di osservazioni;

Udito in camera di consiglio il magistrato relatore Cons. Claudio Guerrini;

Premesso

L'analisi della gestione finanziaria e contabile del Comune di Taggia (IM) ha consentito di rilevare alcuni profili di criticità in ordine, specificamente, alla situazione della gestione di cassa dell'Ente, alla mancata conciliazione nelle contabilità dell'Ente e di alcuni organismi partecipati dei rispettivi rapporti creditori e debitori, nonché alla mancata corrispondenza di diversi residui attivi iscritti nella contabilità dell'Ente con poste di residui passivi nelle contabilità degli enti debitori.

Allo scopo di approfondire tali tematiche, il magistrato competente ha avviato un'articolata attività istruttoria, a fronte della quale il Comune ha sempre fornito debito riscontro.

A conclusione di tale fase preliminare, in data 5 novembre 2021 lo stesso magistrato istruttore ha ritenuto necessario muovere nei confronti dell'Ente formali osservazioni contenenti, oltre alla richiesta di elementi integrativi di valutazione, anche l'istanza di deferimento all'esame collegiale di questa Sezione delle contestazioni riguardanti i diversi profili oggetto della presente trattazione.

In data 12 novembre 2021 il Comune ha trasmesso una nota di deduzioni in cui ha esposto ulteriori precisazioni in ordine alle tematiche sottoposte alla sua attenzione e ha completato il quadro informativo e documentale come richiesto dal magistrato istruttore.

Considerato in fatto e diritto

La gestione contabile e finanziaria del Comune di Taggia, esaminata in virtù dell'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e sulla base delle risultanze rappresentate nella complessiva documentazione menzionata in epigrafe, rivela i profili di criticità di cui di seguito si dà conto, i quali, se non tempestivamente rimossi, possono incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dei futuri esercizi finanziari e sulla garanzia di regolarità amministrativa e contabile della gestione stessa.

In quanto tali, essi meritano di essere segnalati agli organi del Comune per l'adozione delle necessarie misure correttive. Alla verifica delle predette misure la Sezione provvederà nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo ad essa demandate sulla gestione dell'Ente, ferma restando la possibilità di dar luogo in futuro, in caso di aggravamento della situazione finanziaria del medesimo, al procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 148-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

1. Situazione di cassa. Anticipazioni di tesoreria.

1.1 Nel periodo in osservazione, il Comune di Taggia mostra una situazione persistente di carenza di liquidità, i cui indici rivelatori sono costituiti dal massiccio ricorso ad anticipazioni di tesoreria e dalla mancata integrale restituzione a fine esercizio delle anticipazioni utilizzate in corso d'anno.

Di seguito si riportano schematicamente i dati relativi alla gestione di cassa dell'Ente dal 2016 fino a data recente dell'esercizio 2021 in corso.

Anno	Fondo cassa a fine esercizio o a ottobre 2020	Anticipazioni da restituire a fine esercizio o a Settembre	Anticipazioni ricevute registrate in contabilità	Anticipazioni ricevute registrate in contabilità
------	---	--	--	--

		2021	nell'anno (E)	nell'anno (U)
2016	2.827.180,81	0	5.428.295,93	5.428.295,93
2017	0,00	937.223,90	4.388.704,32	3.451.480,42
2018	0,00	801.853,23	10.290.124,40	10.425.495,07
2019	0,00	1.452.516,00	11.276.073,89	10.625.411,12
2020	0,00	1.365.895,03	11.335.545,30	11.422.166,27
Settembre 2021	0,00	4.190.474,82*	9.045.710,78	6.221.130,99

* Alle somme da rimborsare al 31.12.2020 (euro 1.365.895,03) è sommata l'ulteriore differenza tra anticipazioni e rimborsi fino al 30 settembre 2021 (euro 2.824.579,79).

Si può notare che in tutti gli esercizi considerati l'Ente ha dovuto contrarre anticipazioni con il proprio istituto tesoriere per consistenti importi complessivi e, a partire dal 2017, non riesce mai ad assicurare l'integrale restituzione a fine esercizio delle somme così ottenute.

1.2 In sede di contraddittorio, l'Amministrazione ha sostenuto l'origine contingente e non strutturale di tale protratta esposizione finanziaria, producendo a dimostrazione di ciò una propria disamina dei relativi fattori causativi principali.

La componente più corposa del *deficit* di liquidità è stata riferita alle difficoltà di realizzazione delle posizioni creditorie asseritamente maturate nei confronti della società Rivieracqua S.c.p.a. in relazione alla complessa vicenda relativa all'assunzione da parte di quest'ultima del ruolo di gestore unico dei servizi idrici integrati (SII) nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Imperiese. La percezione della dimensione complessiva delle pretese vantate può essere tratta dal parere sul conto consuntivo 2019 reso dall'organo di revisione, il quale evidenzia le relative poste di residui attivi per un totale di euro 2.277.646,44 (capitoli 550/40/3, 6010/6/2, 6010/6/6, 420/30/1, 420/10/1, 420/20/1). Ulteriori dettagli relativi ai rapporti con la società in questione sono considerati in successivo punto della presente esposizione.

Analoghi problemi di riscossione vengono segnalati con riferimento alle somme attese dall'Ente in virtù di una convenzione conclusa nel 2011 con la Provincia di Imperia nella veste di Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale

(AATO) Imperiese per la gestione dei rifiuti, avente ad oggetto, oltre alla realizzazione di una nuova discarica, anche l'utilizzo nel periodo transitorio della discarica insistente sui territori dei Comuni di Taggia e di Sanremo. Anche a questo riguardo, ulteriori elementi della fattispecie sono evidenziati in successivo punto nell'ambito dell'analisi dei rapporti finanziari esistenti con la Provincia di Imperia.

L'Ente, infine, imputa parte delle proprie carenze di liquidità anche al non ancora avvenuto versamento da parte della Regione Liguria dei finanziamenti assegnati a valere su fondi FAS in relazione a n. 6 opere pubbliche attivate tra il 2015 e il 2016 e ormai giunte a realizzazione, per le quali è già stata prodotta la rendicontazione di spesa. A questo riguardo, risultano ancora iscritti nel conto consuntivo dell'esercizio 2020 residui attivi per un totale di euro 1.344.920,95 (capitoli n. 670/49/1, n. 670/51/1, n. 670/53/1, n. 670/55/1, n. 670/57/1, n. 670/59/1, n. 670/61/1).

1.3 Sia pur tenendo conto delle ragioni indicate dall'Ente, in relazione alla criticità esaminata questa Sezione ritiene di mettere in luce anche alcuni profili riguardanti l'effettivo grado di realizzazione delle entrate in generale e dei residui attivi in particolare (che al 31 dicembre 2019 ammontano in totale a euro 15.280.530, a fronte di residui passivi pari a euro 7.188.238), in ciò prendendo anche spunto dal passaggio della relazione di accompagnamento al conto consuntivo 2019 della Giunta comunale in cui, oltre ad evidenziare la necessità di pervenire alla risolutiva definizione dei rapporti con Rivieracqua S.c.p.a. e delle pendenze con la Provincia di Imperia, si manifesta anche preoccupazione per il livello di insolvibilità riscontrato nella realizzazione dei crediti tributari e dei proventi da sanzioni per contravvenzioni al Codice della strada.

Nella tabella seguente si riporta il quadro complessivo dei residui attivi iscritti in contabilità al 31 dicembre 2019, distinti per titoli ed anno di formazione.

	2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Titolo 1	1.803.555,17	604.682,49	354.398,39	702.065,82	1.569.798,00	1.890.806,47	6.925.306,34
Titolo 2	34.320,57	11.801,26	21.563,41	21.900,00	21.551,67	198.046,49	309.183,40
Titolo 3	146.283,70	195.618,27	1.418.062,62	784.612,98	871.125,67	1.307.767,26	4.723.470,50

Titolo 4	77.959,01	80.931,80	1.079.641,74	426.201,10	628.399,28	642.317,61	2.935.450,54
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,20	619,20
Titolo 6	124.320,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.320,29
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	43.479,98	23.210,00	19.988,88	55.031,31	28.207,64	92.161,97	262.079,78
Totale	2.229.918,72	916.243,82	2.893.655,04	1.989.811,21	3.119.082,26	4.131.719,00	15.280.430,05

Fonte: conto consuntivo 2019

Già una visione di tali dati generali consente in effetti di rilevare un'elevata consistenza dei residui di parte corrente dei primi tre titoli dell'entrata, con una discreta incidenza di poste con anzianità risalente.

Tra tali voci la più rilevante è costituita dalle entrate da Tarsu/Tares/Tari del Titolo 1, di cui di seguito si fornisce il dettaglio delle poste residue a fine esercizio 2019, con indicazione del periodo temporale in cui sono comprese le annualità di provenienza.

capitolo	Importo	Voce entrata	Annualità
70/10/1	921.803,28	Tarsu	2003-2013
70/70/1	132.212,54	Recupero tarsu	2011-2018
75/10/1	239.095,97	Tares	2013
75/40/1	10.337,05	Recupero tares	2017-2019
80/10/1	2.970.739,78	Tari	2014-2019
80/20/1	2.000,00	Tari giornaliera	2019
80/40/1	32.371,27	Tari recupero evasione	2017-2019
80/30/1	85.598,52	Tefa	2015-2019
70/60/1	5.092,33	Tefa	2013-2019
Totale	4.399.250,74		

Fonte: conto consuntivo 2019

All'interno dei capitoli sopraindicati compaiono ancora poste assai risalenti, come emerge dall'elenco seguente appositamente estrapolato a titolo esemplificativo.

Codice 1.01.01 70/10/1 Ta.R.S.U. per ruolo principale				
	Accertamenti + maggiori entrate	Reversali	Minori entrate	Residuo totale risultante
Residui anno 2003	643,83	16,00	0,00	627,83
Residui anno 2005	92.815,62	909,95	0,00	91.905,67
Residui anno 2006	0,38	0,38	0,00	0,00

Residui anno 2007	76.350,07	239,31	0,00	76.110,76
Residui anno 2008	8.780,53	305,59	0,00	8.476,94
Residui anno 2009	35.357,83	303,61	0,00	35.054,22
Residui anno 2010	155.720,05	6.177,14	0,00	149.542,91
Residui anno 2011	235.842,80	5.365,22	0,00	230.477,58
Residui anno 2012	257.826,05	8.606,73	0,00	249.219,32
Residui anno 2013	80.544,59	156,54	0,00	80.388,05
TOTALI VOCE BIL. 70/10/1	943.881,75	22.078,47	0,00	921.803,28

In argomento il Comune ha preliminarmente puntualizzato di compiere regolarmente la verifica della sussistenza delle ragioni del mantenimento delle varie poste contabili in occasione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, propedeutico alla predisposizione del rendiconto dell'esercizio. Con specifico riferimento alle partite sopra individuate, ha poi chiarito che esse riguardano obbligazioni giuridicamente perfezionate iscritte a ruolo previo apposito titolo giuridico e che, in assenza di attestazione dell'insussistenza del credito emessa dall'agente della riscossione (Agenzia delle Entrate - Riscossione) con decreto di discarico, l'Ente è obbligato a mantenere tali crediti in bilancio. Peraltro, per quanto di competenza, l'Ente sconta contabilmente gli effetti di tali problematiche di riscossione attraverso la determinazione rigorosamente conforme ai principi contabili del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), sia in sede previsionale che come quota di accantonamento sull'avanzo di amministrazione (per inciso, in tema va precisato che l'Ente ha riferito che, a partire dal 2020, nel calcolo della quota di accantonamento del FCDE sono stati anche considerati i residui attivi risalenti al 2005 relativi a condoni edilizi concessi in quell'anno di cui al codice 4.0100, le cui pratiche risultano ancora in corso di definizione).

Proseguendo nell'analisi, un certo peso nella formazione dei residui attivi è da imputarsi in particolare alle poste concernenti il recupero dell'evasione tributaria. Nella tabella seguente si forniscono i dati relativi alle movimentazioni (incassi e cancellazioni) registrate sui relativi capitoli nell'esercizio 2019, sia per gli accertamenti di competenza che per i residui.

<i>capitolo</i>	<i>oggetto</i>	<i>accertamenti</i>	<i>riscossioni</i>	<i>residui</i>	<i>riscossioni e</i>
-----------------	----------------	---------------------	--------------------	----------------	----------------------

				<i>iniziali</i>	<i>cancellazioni</i>
10/20/1	ICI	16.100,45	16.100,45	418.198,60	24.674,85
15/20/1	IMU	1.1373.282,10	409.789,53	961.971,93	193.011,17
50/20/1	TASI	57.971,63	4.292,16	7.592,77	3.944,44
70/70/1	TARSU	0	0	135.033,37	2.820,83
75/40/1	TARES	6.674,64	6.674,64	12.107,63	1.770,58
80/40/1	TARI	23.624,67	21.450,04	40.215,32	10.018,68

Fonte: risposta istruttoria dell'Amministrazione.

Per quanto concerne il basso indice di riscossione delle entrate accertate nell'esercizio, si tiene conto dei chiarimenti giunti dal Comune, in base ai quali risulta che l'emissione degli avvisi di accertamento e liquidazione avviene di norma alla fine del medesimo, residuando così un limitato lasso temporale per realizzare incassi in conto competenza.

Emerge in conclusione la necessità che, conformemente alle raccomandazioni espresse dall'organo di revisione nel parere sul conto consuntivo del 2019 e viste le problematiche concernenti la situazione di cassa, l'Ente mantenga costantemente monitorata la gestione dei residui e, nello specifico, si attivi tempestivamente in modo particolare per il recupero dei crediti con anzianità risalente.

1.4 Tanto esposto, in punto di diritto questa Sezione ricorda che l'anticipazione di tesoreria in generale costituisce una forma di finanziamento a breve termine, prevista dall'articolo 222 del TUEL, alla quale gli enti dovrebbero ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di liquidità. Di norma, infatti, l'utilizzo di tale strumento finanziario ha carattere eccezionale e avviene nei casi in cui la gestione del bilancio abbia generato, principalmente in conseguenza della mancata sincronizzazione tra flusso delle entrate e decorrenza dei pagamenti, temporanee carenze di cassa in rapporto ai pagamenti da effettuare in un dato momento.

Se, viceversa, il ricorso ad anticipazioni del tesoriere è continuativo e protratto per un notevole lasso temporale, nonché per importi consistenti e progressivamente crescenti, esso allora rappresenta un elemento di particolare criticità della gestione finanziaria dell'Ente, e ciò non solo per l'aggravio

economico e finanziario diretto che determina in termini di oneri per interessi passivi.

Il fenomeno, infatti, induce a dubitare che la perdurante sofferenza di liquidità derivi da un mero disallineamento temporale fra incassi e pagamenti, ma, piuttosto, costituisca un sintomo di latenti e reiterati squilibri nella gestione di competenza tra le risorse in entrata che l'Ente può effettivamente realizzare e le spese che si è impegnato a sostenere. Nei casi più gravi, inoltre, esso potrebbe dissimulare forme di finanziamento a medio/lungo termine e, pertanto, nella sostanza configurare una violazione del disposto dell'articolo 119 della Costituzione (che consente di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare spese di investimento).

Occorre ancora rammentare che la rilevanza delle possibili tensioni nella gestione di cassa è anche attestata dall'art. 148, commi 2 e 3, del TUEL, in virtù del quale il ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria costituisce uno dei possibili indicatori di squilibrio finanziario di un Ente al verificarsi dei quali le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare la procedura di verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti locali.

2. Mancata conciliazione delle contabilità dell'Ente e di alcuni organismi partecipati, in ordine ai reciproci rapporti creditor e debitori.

2.1 Al 31 dicembre 2018 il Comune di Taggia era in possesso di una partecipazione nella società Riviera Trasporti S.p.A. pari allo 0,0187 per cento del capitale sociale.

Premesso che nel questionario sul conto consuntivo 2019 è stato riportato che la suddetta partecipazione è stata nel frattempo alienata, ciò nonostante va considerato che, in base alle rilevazioni precedentemente effettuate, tra le contabilità dell'Ente e del citato organismo partecipato esisteva una mancata conciliazione dei rispettivi rapporti creditor e debitori.

La discordanza è da imputarsi ad un credito che, in relazione ad una fattura emessa il 13 luglio 2006 per euro 279.000, è stato vantato dalla società ma costantemente disconosciuto dal Comune, e per il quale sono rispettivamente intervenuti, un preventivo procedimento di mediazione avviato su iniziativa della società e conclusosi con esito negativo, nonché un giudizio dinanzi al Tribunale di Imperia conclusosi con la sentenza n. 304/2020 in cui le pretese creditorie della società sono state respinte (peraltro con condanna al pagamento delle spese legali della società attrice).

La fattispecie merita di essere evidenziata più che altro perché simile ad altra situazione che Riviera Trasporti S.p.A. ha instaurato con altro Ente (ovvero la Provincia di Imperia) e che questo Ufficio ha sottoposto a costante monitoraggio nell'ambito delle verifiche condotte sui bilanci di tale società.

2.2 Si è sopra fatto cenno ai residui attivi iscritti (per euro 2.277.646,44) nel conto consuntivo 2019 del Comune e relativi a crediti vantati nei confronti della società Rivieracqua S.c.p.a., ovvero del soggetto a suo tempo individuato dalla Provincia di Imperia per gestire in modo unitario i servizi idrici integrati (SII) a livello provinciale. L'Ente è peraltro titolare di una partecipazione indiretta in tale organismo, mediante la quota del 10,33 per cento del capitale detenuta da Se.Com. S.p.A., a sua volta partecipata in via diretta dall'Ente per il 50 per cento del capitale.

Tale situazione viene ora riguardata sotto l'ulteriore profilo della mancata corrispondenza delle suddette poste contabili con le risultanze dei bilanci della società in questione, così come puntualmente rilevata con riferimento ai dati consuntivi del 2018 e poi confermata nel questionario sul conto consuntivo 2019.

In fase istruttoria l'Ente ha precisato che, ad oggi, i servizi idrici integrati del Comune di Taggia non sono stati ancora integralmente trasferiti al gestore unico, ma limitatamente ai segmenti dell'acquedotto e della fognatura (in base a verbale di consegna dei relativi impianti del 1° settembre 2016), mentre non è

ancora avvenuto il passaggio del ramo depurazione, tuttora svolto dalla Se.Com. S.p.A. con costi posti a carico del Comune.

Tale essendo la configurazione dei servizi in questione, risulta che Rivieracqua S.c.p.a. abbia nel frattempo incassato vari introiti di spettanza del Comune di Taggia senza mai provvedere al relativo trasferimento al legittimo titolare. Si tratta, nello specifico, della quota pari agli 8/dodicesimi del ruolo 2016 relativo all'acquedotto comunale, come detto gestito per la corrispondente parte dell'anno da Se.Com. S.p.A.; della quota del ruolo degli anni 2017 e seguenti relativa al servizio depurazione, finora svolto anch'esso dalla medesima società in partecipazione diretta.

Ai crediti ritenuti maturati in relazione a tali circostanze, si aggiungono quelli riferiti al ristoro tuttora atteso per la spesa sostenuta per il personale tecnico dipendente dal Comune ma dal 2017 assegnato in comando a Rivieracqua S.c.p.a. per favorire l'avvio da parte della medesima della gestione dell'acquedotto comunale.

Al fine di pervenire finalmente ad una definizione dei reciproci rapporti creditori e debitori tra Comune di Taggia, Rivieracqua S.c.p.a. e Se.Com. S.p.A., i tre soggetti hanno sottoscritto un atto ricognitorio (approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 59 del 23 dicembre 2019), nonostante il quale, almeno fino al 2019, non si sono create le condizioni per giungere, da parte dei rispettivi organi di revisione, all'asseverazione della conciliazione dei dati contabili in questione. D'altro canto, i termini di tale documento non appaiono di agevole comprensione: ad esempio, in esso viene dato atto anche dei debiti maturati dal Comune verso Rivieracqua S.c.p.a. per la quota annuale concordata a favore della società ai fini dell'equilibrio finanziario della gestione (fino al momento in cui questo equilibrio diventasse ottenibile mediante le tariffe dei servizi), ma non risulta chiaro se tali debiti vengano compensati da crediti dell'Ente e se sia questa la ragione per cui essi non compaiono come residui passivi nel conto consuntivo 2019 del Comune.

Ciò nonostante, l'Ente, fornendo ulteriori precisazioni in sede di contraddittorio, ha insistito riguardo alla piena rispondenza dell'importo dei residui attivi iscritti in contabilità rispetto alle posizioni creditorie vantate verso la società, concludendo che vada imputato a quest'ultima l'onere di adeguare le proprie scritture contabili alla situazione reale dei rapporti in essere.

Ai fini in esame, il quadro delineato va completato considerando le rilevanti difficoltà economico-finanziarie ormai da tempo sofferte da Rivieracqua S.c.p.a., che hanno condotto all'avvio di una procedura concorsuale concordataria.

Ciò in quanto, a fronte di tale situazione, il Comune di Taggia non ritiene di dover accantonare a FCDE in sede di conto consuntivo 2019 alcuna quota riferita ai residui attivi aventi ad oggetto le posizioni finanziarie verso la società in questione. Tale posizione viene giustificata in relazione alla circostanza per cui, nella suddetta procedura concorsuale, la maggior parte dei crediti del Comune verso la società sono qualificati come privilegiati, nonché in riferimento ad un presunto miglioramento delle prospettive finanziarie della società stessa, che avrebbero recentemente indotto gli organi societari ad ipotizzare la soddisfazione pressoché totale anche dei crediti chirografari.

Tali precisazioni non sono sufficienti a superare l'osservazione di questa Sezione in base alla quale, considerando i caratteri di estrema incertezza che tuttora connotano la situazione economico-finanziaria attuale e futura di Rivieracqua S.c.p.a., è da ritenere doveroso da parte del Comune di Taggia disporre un congruo accantonamento al FCDE a fronte dei crediti vantati verso la società, nel rispetto dei principi di veridicità e di prudenza dei documenti di bilancio dell'Ente.

3. Mancata conciliazione tra le contabilità dell'Ente e di altri locali dell'imperiese in ordine a reciproche posizioni creditorie e debitorie.

3.1 Avendo in varie occasioni riscontrato, nello svolgimento dei controlli finanziari di competenza, discordanze anche rilevanti nelle evidenze contabili

degli enti controllati, il Magistrato istruttore, con nota del 3 settembre 2019 inviata a tutti gli enti locali della provincia di Imperia, ha avviato un'attività istruttoria mirata ad una verifica generale delle posizioni reciprocamente creditorie e debitorie esistenti tra i suddetti enti secondo dati aggiornati al conto consuntivo dell'esercizio 2018.

In base alle risposte pervenute, sono emerse molteplici situazioni di mancata conciliazione tra le rispettive poste degli enti destinatari dell'indagine, tra le quali risultano anche le seguenti che coinvolgono il Comune di Taggia, estrapolate in base ad un criterio di apprezzabile significatività. Nei casi evidenziati, è stata rilevata l'iscrizione nella contabilità del Comune di diversi residui attivi relativi a posizioni creditorie vantate verso altri enti locali dell'imperiese, mentre nelle contabilità di questi ultimi non compaiono le corrispondenti poste di residui passivi o vi figurano per importi sensibilmente inferiori.

3.2 Le differenze più marcate riguardano i rapporti finanziari con la Provincia di Imperia.

Esse possono essere schematicamente riassunte nel seguente prospetto in cui si riportano le risultanze in termini, rispettivamente, di residui attivi per il Comune di Taggia e di residui passivi per la Provincia di Imperia, secondo i conti consuntivi 2018 dei due enti.

Ente debitore	Ente creditore	Anno	Causale	Residuo passivo (debitore)	Residuo attivo (creditore)	differenza
Provincia di Imperia	Taggia	2012	Rimborso spese forn.gasolio	0,00	5.000,00	-5.000,00
Provincia di Imperia	Taggia	2013	A.t.o. idrico	3.892,30	69.856,77	-65.964,47
Provincia di Imperia	Taggia	2015	Royalties rifiuti	41.300,38	47.867,95	-6.567,57
Provincia di Imperia	Taggia	2015	Royalties rifiuti	30.712,18	52.845,83	-22.133,65
Provincia di Imperia	Taggia	2015	Royalties rifiuti	35.408,30	60.335,03	-24.926,73
Provincia di Imperia	Taggia	2015	Royalties rifiuti	43.997,36	45.374,31	-1.376,95
Provincia di Imperia	Taggia	2015	Royalties rifiuti	33.467,43	69.856,77	-36.389,34
Provincia di Imperia	Taggia	2015	Royalties rifiuti	36.231,75	0,00	36.231,75

Provincia di Imperia	Taggia	2015	Royalties rifiuti	17.976,25	0,00	17.976,25
Provincia di Imperia	Taggia	2015	Royalties rifiuti	37.185,68	0,00	37.185,68
Provincia di Imperia	Taggia	2016	Varie	0,00	525,00	-525,00
Provincia di Imperia	Taggia	2016	Royalties rifiuti	0,00	320.382,99	-320.382,99
Provincia di Imperia	Taggia	2017	Quota tari	0,00	894,65	-894,65
Provincia di Imperia	Taggia	2018	Pulizia corsi d'acqua	0,00	10.000,00	-10.000,00
Provincia di Imperia	Taggia	2018	Cantiere scuola lavoro over60	63.000,00	0,00	63.000,00
Totale				343.171,63	682.939,30	339.767,67

Fonte: conti consuntivi 2018 del Comune di Taggia e della Provincia di Imperia

Con particolare riferimento alla voce "Royalties rifiuti" (corrispondente al capitolo di entrata 430/20/1), l'Ente ha specificato che i residui formati derivano da una convenzione stipulata dal Comune nel 2011 con l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (AATO) della provincia di Imperia per la realizzazione nel proprio territorio di un impianto unico di trattamento dei rifiuti prodotti da tutti i n. 67 Comuni del territorio provinciale. Detto accordo disciplina anche il periodo transitorio fino alla messa in funzione del nuovo impianto (prevista per il corrente anno 2021), disponendo in ordine alle condizioni di esercizio dell'attuale discarica denominata "Collette-Ozzotto" insistente sui territori dei Comuni di Taggia e Sanremo e prevedendo il versamento alla Provincia di Imperia da parte dei Comuni utilizzatori di un indennizzo rapportato alla quantità di rifiuti conferiti in discarica, oltre che di una penalità per il caso di mancato raggiungimento di obiettivi di raccolta differenziata fissati dalla Provincia stessa. Il relativo gettito è poi da assegnare, secondo un criterio di ripartizione prefissato, tra i Comuni di Taggia e di Sanremo che ospitano nel proprio territorio la discarica in questione.

La situazione dei residui di tale specifico capitolo al 31 dicembre 2019 è la seguente:

Codice 3.0500 430/20/1 Servizi di smaltimento dei rifiuti - Proventi diversi				
	Accertamenti + maggiori entrate	Reversali	Minori entrate	Residuo totale risultante
Residui anno 2013	9.165,75	0,00	0,00	9.165,75
Residui anno 2014	113.180,86	0,00	0,00	113.180,86
Residui anno 2015	47.867,95	0,00	0,00	47.867,95
Residui anno 2016	320.382,99	0,00	0,00	320.382,99
Residui anno 2019	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

TOTALI VOCE BIL. 430/20/1	640.597,55	0,00	0,00	640.597,55
-------------------------------------	------------	------	------	------------

Fonte: conto consuntivo 2019

In argomento, in sede contraddittorio l'Ente ha fornito le seguenti ulteriori delucidazioni.

Per quanto specificamente concerne i crediti sorti nell'ambito della gestione transitoria del servizio di smaltimento dei rifiuti nell'AATO di riferimento, in data 26 gennaio 2021 l'Amministrazione provinciale di Imperia ha trasmesso al Comune di Taggia una nota ufficiale con la quale ha comunicato gli importi spettanti in base alla citata convenzione per il periodo fino al 2019, per un totale di euro 1.039.866,26. A fronte di tale dato, il Comune mantiene in contabilità residui attivi per un ammontare totale affatto sovrastimato, bensì contenuto nell'importo inferiore di euro 640.597,55, come del resto reso evidente dalle tabelle di cui sopra.

Con riferimento specifico ai criteri di registrazione degli accertamenti contabili relativi alle entrate da "Royalties rifiuti" in esame, i quali risultano iscritti per l'ultimo esercizio osservato, ovvero il 2019, per l'importo preciso di euro 150.000, l'Ente ha chiarito che la relativa iscrizione nella competenza di ciascun esercizio avviene di norma, in attesa della liquidazione definitiva da parte della Provincia degli introiti di spettanza, sulla base di una quantificazione estimativa di tali introiti fondata su un continuo monitoraggio degli effettivi conferimenti in discarica del rifiuto indifferenziato e dell'andamento delle raccolte differenziate nel panorama provinciale. Applicando ai dati così raccolti i criteri di calcolo degli indennizzi stabiliti nella menzionata convenzione, il Comune ottiene un importo sufficientemente affidabile da poter imputare alla competenza dell'esercizio in cui si realizzano i presupposti di tale entrata. A riprova di ciò, l'Ente menziona proprio il caso dei proventi discendenti dall'applicazione della convenzione per il 2019, i quali sono stati esattamente definiti dalla Provincia e comunicati al Comune con una nota del 24 dicembre 2020 (e quindi con un ritardo di quasi un anno) e, per giunta, per l'importo di

euro 165.067,90, assai prossimo e finanche superiore a quello sopra indicato stimato dal Comune ai fini dell'iscrizione alla competenza del 2019.

Il Comune, infine, ha anche fornito il seguente quadro dei residui attivi afferenti al complesso dei rapporti finanziari in corso con la Provincia di Imperia, con i dati aggiornati all'ultimo conto consuntivo approvato per l'esercizio 2020.

N.	Cap.	Denominazione	Credito	Anno	Importo	totale
1	6030/2/1	Rimborso spese per conto di terzi: acquisto di beni	Fornitura gasolio da riscaldamento per istituto alberghiero - Rimborso	2009	3.903,94	11.476,31
				2010	5.243,29	
				2011	2.329,08	
2	430/20/1	Servizi di smaltimento rifiuti - Proventi diversi	Convenzione AATO Rifiuti/Comune di Taggia - Indennizzo per onere ambientale e sanzioni	2013	9.165,75	640.597,55
				2014	113.180,86	
				2015	47.867,95	
				2016	320.382,99	
				2019	150.000,00	
3	6030/2/3	Rimborso spese per conto di terzi: acquisto di servizi	Contratto di trasferimento a titolo gratuito di compendio immobiliare di proprietà del Comune di Taggia alla Provincia - Tassa di registrazione e trascrizione - Rimborso	2016	525,00	525,00
4	550/40/3	Introiti, proventi e rimborsi vari - da amministrazioni locali	TEFA provinciale su incassi TARI - Commissione ex art.19, comma 5, D.Lgs. 504/1992	2017	894,65	1.377,94
				2021	483,29	
5	260/45/1	Contributo provinciale cantieri scuola-lavoro	Avvio cantieri scuola lavoro Over 60	2019	19.500,00	19.500,00
6	260/40/1	Contributi provinciali per la gestione e la salvaguardia del territorio e dell'ambiente	Realizzazione Centro del Riuso presso fabbricato ex Caserme Revelli	2020- imputaz. 2021	104.474,07	104.474,07
						777.950,87

Fonte: nota prot.29661 del 12 novembre 2021.

La segnalazione dei suddetti dati riferiti ad epoca recente costituisce senz'altro un utile ausilio per questa Sezione al fine del compimento di analoga verifica sulle scritture contabili della Provincia di Imperia.

In ogni caso, riguardo alle evidenziate poste contabili, il Comune di Taggia ha in linea generale avviato e si impegna a proseguire un'opera di confronto con la stessa Provincia, al fine di definire con precisione i termini del complesso dei reciproci rapporti finanziari e di conseguentemente adeguare le rispettive contabilità.

3.3 Circa i rapporti con gli altri Comuni della provincia di Imperia, le principali discordanze riguardano la regolazione finanziaria delle spese della Struttura Unica Demanio Marittimo.

In base ad una convenzione stipulata dal Comune di Taggia con altri quattro Comuni dell'area, l'onere delle spese relative a tale struttura viene suddiviso tra tutti gli enti partecipanti. Dopo che, nel 2011, la Regione ha revocato il contributo fino ad allora assicurato a copertura delle spese della gestione in questione, il Comune di Taggia, che in qualità di Ente capofila della convenzione ha sempre anticipato l'intero ammontare delle relative spese, ha dovuto richiedere agli altri comuni il versamento della quota di competenza.

Ciò nonostante, nelle contabilità degli altri enti convenzionati (ovvero, Ospedaletti, Cipressa, Costarainera, San Lorenzo al Mare) non risulta iscritta alcuna posta di residuo passivo corrispondente ai residui attivi invece contabilizzati dal Comune di Taggia ancora nel conto consuntivo 2019, come riportati nel seguente prospetto.

Cod. 2.0101 280/15/1 Contributo da comuni nelle spese del Servizio Demanio				
Marittimo				
	Accertamenti + maggiori entrate	Reversali	Minori entrate	Residuo totale risultante
Residui anno 2004	4.824,28	0,00	0,00	4.824,28
Residui anno 2005	5.387,21	0,00	0,00	5.387,21
Residui anno 2006	3.608,68	0,00	0,00	3.608,68
Residui anno 2012	123,14	0,00	0,00	123,14
Residui anno 2013	9.848,76	0,00	0,00	9.848,76
Residui anno 2014	10.528,50	0,00	0,00	10.528,50
Residui anno 2015	11.801,26	0,00	0,00	11.801,26
Residui anno 2016	21.563,41	0,00	0,00	21.563,41
Residui anno 2017	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
Residui anno 2018	21.551,67	0,00	0,00	21.551,67
Residui anno 2019	33.546,49	0,00	0,00	33.546,49
TOTALI VOCE BIL. 280/15/1	144.683,40	0,00	0,00	144.683,40

Fonte: conto consuntivo 2019

In sede di contraddittorio, il Comune di Taggia ha ribadito l'indubitabilità delle ragioni dei propri crediti, in quanto inequivocabilmente derivanti dalla

convenzione sottoscritta da tutti i Comuni interessati. Ha poi aggiunto che, tra gli stessi Comuni, è stato di recente avviato un confronto teso a verificare l'effettivo impiego delle risorse del Servizio, a seguito del quale il Comune di Taggia è pervenuto ad un ricalcolo della partecipazione alle spese da parte di tutti i Comuni convenzionati, dai quali è atteso il relativo riscontro. A fronte di un residuo attivo totale di € 144.683,40, tale ridefinizione delle rispettive quote di competenza prevederebbe un importo complessivamente ancora da riscuotere di euro 113.613,95. Con il prossimo riaccertamento ordinario, pertanto, il Comune di Taggia provvederà alla cancellazione della parte eccedente del residuo attivo ancora conservato in contabilità. La ripartizione tra gli altri quattro Comuni del suddetto importo ricalcolato dei crediti vantati dal Comune di Taggia è rappresentata nel seguente prospetto.

Debitore	importo
Comune di Ospedaletti	54.072,96
Comune di San Lorenzo al Mare	46.084,43
Comune di Cipressa	6.966,15
Comune di Costarainera	6.490,41
	113.613,95

Fonte: nota prot.29661 del 12 novembre 2021.

Anche in questo caso, la segnalazione dei suddetti dati aggiornati sarà senz'altro utilizzata da questa Sezione per procedere ad una nuova verifica sulle scritture contabili degli altri quattro Comuni della convenzione in esame, fermo restando, comunque, l'obbligo per il Comune di Taggia di svolgere a sua volta analogo confronto.

3.4 In sede di contraddittorio finale, infine, il Comune di Taggia ha dimostrato che il residuo attivo di euro 23.138,89, avente ad oggetto "Convenzione gestione porto canale" e afferente ad un credito verso il Comune di Riva Ligure che però non registrava il corrispondente residuo passivo, è stato dapprima riaccertato in euro 16.500 nel consuntivo 2020 e poi saldato dal Comune debitore nel corso del corrente anno 2021.

4. Ulteriori note con riferimento agli elementi conoscitivi integrativi forniti dal Comune di Taggia in sede di contraddittorio finale.

4.1 Insieme alle deduzioni prodotte in vista della presente trattazione, il Comune di Taggia ha debitamente fornito tutti i documenti, dati e chiarimenti integrativi richiesti dal Magistrato istruttore con la relazione conclusiva della propria attività di controllo del 5 novembre 2021 (Osservazioni n. 27/2021).

A seguito dell'esame di tale quadro informativo aggiornato sono possibili le seguenti notazioni.

4.2 I residui attivi iscritti nel conto consuntivo dell'esercizio 2019 al capitolo 640/10/1 "*Contributi statali per edilizia scolastica*", attengono al finanziamento di alcune specifiche opere pubbliche per le quali, a causa di diversi avvicendamenti intervenuti nella figura del responsabile della struttura competente, si sono dilatati i tempi di realizzazione e della successiva fase di rendicontazione della relativa spesa. Quest'ultima, tuttavia, è stata da ultimo regolarmente presentata, cosicché l'Ente è in attesa dell'erogazione dei contributi previsti in contabilità.

I residui attivi del capitolo cap. 670/58/1 "*Contributo regionale per ripristino del territorio calamità fine 2009/inizio 2010*", parimenti iscritti nel conto consuntivo dell'esercizio 2019, si riferiscono a contributi attesi a copertura degli oneri sostenuti per lavori di ripristino dei danni causati da una mareggiata di fine 2009. Anche in questo caso e per le stesse ragioni di cui alla posta precedente, si sono registrati ritardi nel completamento delle opere e nella predisposizione della documentazione finale da porre a corredo della richiesta di liquidazione del finanziamento.

Prendendo spunto dalle predette poste contabili, questa Sezione rammenta che il paragrafo 3.6, lett. c), dell'allegato n. 4/2, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, disciplina i criteri di contabilizzazione dei "*Contributi a rendicontazione*", costituiti dai trasferimenti erogati annualmente a favore di un'amministrazione sulla base della rendicontazione delle spese sostenute, e di una precedente formale deliberazione/determinazione dell'ente erogante di voler finanziare la

spesa "a rendicontazione", definendo distinte modalità di imputazione degli accertamenti a seconda che i trasferimenti siano erogati da amministrazioni pubbliche che adottano il principio della competenza finanziaria potenziato o, invece, da soggetti che non adottano tale principio.

È quindi compito del Comune di Taggia verificare la corretta applicazione dei cennati criteri, con riferimento alle specifiche fattispecie sopra prese in considerazione, così come per ogni altra situazione simile.

4.3 Sono state prese in esame le causali delle entrate e delle spese cui si riferiscono alcune poste imputate ai seguenti capitoli inerenti al rimborso spese per conto di terzi;

- in entrata, capp. 6.030/2/1, 6.030/6/1, 6.030/2/3, 6.10/6/2, 6.010/6/3, 6.010/6/4, 6.010/6/6;
- in uscita, capp. 26.010/6/1, 26.010/6/2, 26.010/6/3, 26.010/6/4, 26.010/6/6, 26.030/2/1, 26.030/2/3.

Al riguardo, sono state rilevate alcune voci, quali in particolare il rimborso spese riscaldamento istituto alberghiero, il rimborso delle spese per pubblicazione bando, il rimborso spese per il segretario, il cui oggetto non sembra rientrare nella casistica dei servizi per conto terzi e partite di giro stabilita dal paragrafo 7.1 del già citato principio contabile di cui all'allegato n. 4/2 di d.lgs. n. 118 del 2011.

Anche in questo caso, pertanto, è compito del Comune di Taggia verificare che l'imputazione delle voci contabili aventi l'indicata natura sia conforme al menzionato criterio contabile.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria,

accerta

con riferimento alla gestione contabile e finanziaria del Comune di TAGGIA (IM):

- la situazione di squilibrio della gestione di cassa, contraddistinta dal consistente e protratto ricorso all'anticipazione di tesoreria, nonché dall'esistenza, al termine dell'esercizio 2019, di anticipazioni inestinte;
- la mancata conciliazione delle contabilità dell'Ente e delle società partecipate Riviera Trasporti S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.a., in ordine ai reciproci rapporti creditori e debitori;
- la sottostima del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) accantonato sul risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, in quanto calcolato senza tener conto dei rischi di mancata riscossione dei crediti vantati verso Rivieracqua S.c.p.a.;
- la mancata conciliazione tra la contabilità dell'Ente e quelle della Provincia di Imperia e di altri locali dell'imperiese, in ordine a reciproche posizioni creditorie e debitorie;

invita

pertanto, l'Amministrazione comunale di TAGGIA a:

- adottare le misure necessarie a rimuovere le criticità riscontrate nella gestione di cassa, attivandosi tempestivamente in modo particolare per la definizione delle varie posizioni creditorie con anzianità risalente;
- effettuare ulteriori confronti con gli organi societari di Rivieracqua S.c.p.a. al fine di giungere in tempi brevi alla precisa conciliazione delle rispettive scritture contabili;
- adeguare, nel conto consuntivo dell'esercizio 2021 di prossima approvazione, l'accantonamento al FCDE in modo che tenga conto dei crediti di incerta riscossione vantati nei confronti di Rivieracqua S.c.p.a., in tal modo e preservando anche in chiave prospettica la tenuta degli equilibri di bilancio dell'Ente;
- continuare a svolgere i necessari confronti con la Provincia di Imperia e gli altri locali dell'imperiese, per addivenire alla conciliazione delle rispettive scritture contabili in ordine alle reciproche posizioni creditorie e debitorie;

ordina

- la trasmissione, a cura della segreteria della Sezione, della copia della presente pronuncia, al Sindaco, al Consiglio comunale e al Revisori dei conti del Comune di TAGGIA;
- la pubblicazione della presente pronuncia sul sito *web* istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 15 novembre 2021.

Il Relatore

(*Claudio Guerrini*)

Il Presidente

(*Maria Teresa Polverino*)

Depositata in Segreteria il 13 dicembre 2021

Il Funzionario Preposto

(*Antonella Sfettina*)

